SULLA RIFORMA DELLA LEGGE ORGANICA DE' 4 MARZO 1848 SULLA GUARDIA...

Francesco Pecori-Giraldi

SULLA RIFORMA

della

LEGGE ORGANICA DE' 4 MARZO 1848

SULLA

GUARDIA NAZIONALE

DEL REGNO

SULLA RIFORMA

DELLA

LEGGE ORGANICA DE' 4 MARZO 1848

SULLA

GUARDIA NAZIONALE

DEL

REGNO

OSSERVAZIONI

DI

FRANCESCO PECORI GIRALDI

FIRENZE 1861

TIP. DI NICCOLA FABBRINI

Via Pandolfini N. 17

AL

Cav. Maggior Generale

GIACOMO BELLUOMINI

COMANDANTE

LA

GUARDIA NAZIONALE DI FIRENZE

COLLA REVERENZA DI UN DISCEPOLO

OFFRE CANDIDAMENTE

L'AUTORE

I

La Camera dei Deputati nella sua tornata de' 15 Maggio dell'anno ora decorso, riconobbe la necessità di un progetto di riforma alla Legge organica sulla Guardia Nazionale del Regno, e a tal uopo invitò il Ministero a provocare nel più breve termine i rilievi, le proposizioni o le modificazioni da proporsi dai Comandanti le singole Guardie Nazionali del Regno, che daveano essere a ciò partitamente interpellati dai respettivi Prefetti.

Infatti nel mese di giugno i Prefetti con apposite Circolari invitarono, taluni i Comandanti delle Legioni e Battaglioni soltanto, altri tutti indistintamente i Comandanti, non solo di Legioni e Battaglioni, ma ancora quelli delle Compagnie isolate di Campagna, e quasi tutti gli invitati, per quanto ci consta, replicarono esprimendo ciascuno con separate memorie le loro idee in proposito.

Non ci assumiamo l'incarico di qui ricercare quali fra i signori Prefetti meglio si apponessero nello invitare a ciò i Comandanti delle Guardie Nazionali, se cioè quelli che tutti indistintamente gli invitarono, o gli altri che vollero ristretto lo invito soltanto ai comandanti delle Legioni e Battaglioni sedenti necessariamente nelle Città; diremo soltanto che nella Provincia di Firenze i Comandanti delle Guardie Nazionali dei Comuni rurali non furono menomamente interpellati. e che riflettendo come la Legge che ci occupa più grandemente falli nelle Campagne che nelle Città, per le ragioni che in seguito ci faremo a sviluppare, siamo d'avviso che sarebbe riuscito utile il raccogliere anche le proposte dei Comandanti le Compagnie dei Comuni rurali, siccome quelli che, colla esperienza di circa due anni nei luoghi, ove gli ostacoli sonosi sempre e giornalmente aumentati, possono porre in maggior rilievo i difetti della Legge in parola, in quanto riguarda la Campagna, e

suggerire quindi quelle migliorie che agevolmente possono sfuggire alla considerazione di quei di Città.

In questa convinzione, senza presumere per altro di apportare tutto quel bene che è possibile a questa importante istituzione della Guardia Nazionale, ardisco rendere di pubblica ragione alcuni miei pensieri intorno ai principali difetti della legge che attualmente governa la Guardia Nazionale medesima, ed alcune modificazioni che crederei conveniente di indurre nella Legge, all'oggetto di rendere la Istituzione stessa più accettevole agli Abitanti delle Campagne, e più facile e più spedito il di lei esercizio.

Le Circolari colle quali i signori Prefetti s'indirizzavano ai Comandanti le Guardie Nazionali aveano per iscopo di invitarli ad emettere, sulla Legge enunciata, quelle osservazioni e quei rilievi che reputassero utili, e che la esperienza poteva aver loro suggerito, e senza restringere la loro libertà nel proporre ciò che a ciascuno poteva sembrar più essenziale di accennare, restringevano più specialmente a tre le questioni sulle quali erano richiamati ad emettere le loro opinioni.

1. Sulla maggiore economia possibile delle spese per la Guardia Nazionale, conciliata col servizio della medesima.

2. Sulla possibilità di alleggerire il servizio nei tempi normali.

3. Sulla distinzione che convenga stabilire tra la Guardia Nazionale dei Comuni urbani, e quella dei Comuni rurali.

Noi ci faremo anzitutto ad esaminare i difetti che a parer nostro si riscontrano in detta Legge, indipendentemente dalle questioni ora enunciate, e sulle quali quindi terremo parola.

La Guardia Nazionale è una Istituzione dello Stato che chiama abitualmente i Cittadini, che hanno i requisiti dalla Legge voluti, al servizio delle armi, e ciò dimostra ad evidenza che tutti coloro adunque, che rivestono i requisiti voluti, dovrebbero pagare questo tributo alla Patria. Ma non così avviene generalmente: imperocchè per le facoltà troppo estese concesse dall'Art. 19 della Legge al Consiglio di Ricognizione, e dall'art. 26 al Comitato di Revisione si dà luogo al fatto scandaloso che dalla Guardia Nazionale si veggono esclusi molti degli appartenenti alla classe agiata della società, e per conseguenza quelli che più degli altri aver dovrebbero ed hanno interesse a veder tutelato l'ordine pubblico, la sicurezza, le proprietà. La Guardia in allora è rappresentata per la massima parte dalla Classe industriale, da quella appunto che ha più bisogno di attendere all'esercizio del mestiere, dal quale ritrae il suo necessario sostentamento.

Il primo vizio capitale adunque della Legge è l'ora detta il-

limitata facoltà concessa a questi due Tribunali, i quali pur troppo ne hanno usato finora non seguendo forse lo spirito vero della Legge.

La inclusione o la esclusione da sì nobile Istituzione deve essere regolata da norme certissime, e non dall' arbitrio dell' uomo che siede nel Consiglio di Ricognizione, e nel Comitato di Revisione: e la esperienza ci ha di questo arbitrio fornito amplissime prova in varie località, per non dire in tutti i Comuni, prove che hanno, come dovevano, generato malumore, malcontento, risentimenti, insubordinazione e indisciplina

Ma la esperienza di oltre due anni ci ha dimostrato che il maggior servizio nella Guardia Nazionale è stato prestato e si presta continuamente dagli individui appartenenti alla Classe industriale i quali, al contrario di quelli della classe agiata, si fanno un pregio di appartenere a questa nobile istituzione, e ci provano di saperla apprezzare, siccome il palladio delle nostre libertà. Ciò provato non resta a proporre

1 Di togliere ai Consigli di Ricognizione la facoltà di ammettere nel controllo del servizio ordinario una Classe di Cittadini, una classe no Tutti che abbiano i requisiti voluti dalla Legge sono Guardie Nazionali attive.

2 Di ammettere nel Controlle medesimo non solo quelli che pagano censo nelle somme indicate nell' Art 19, ma ancora coloro che pagano un Censo minore, non che quelli che non ne pagano alcuno e che volontariamente si presentano per l'ammissione, purchè giovani onesti e che non abbiano riportato pregiudizio alcuno con la giustizia, e perchè legati da un certo termine di capitolazione, e salva però sempre la esclusione contenuta nell' art. 20 successivo.

3. Di non coercire gli individui appartenenti alla Classe Colonica ad iscriversi nel Controllo medesimo, ma rilasciare ad essi facoltà di farlo spontaneamente, per non privare del diritto di appartenere a così nobile istituzione coloro di essi che volenterosi intendessero di appartenervi.

È un fatto incontestabile che una gran parte della ricchezza della nostra Toscana ripete causa dall' industria agricola Se togliamo i Coloni dalle giornaliere faccende dei campi, quell' industria va indubitatamente a risentirne detrimento. Inoltre la parte nostra Colonica è dal più al meno avversa a tutto ciò che sa di nuovo, e in questa parte avversissima poi all' istituzione della Guardia Nazionale. Dall' anno 1864 epoca nella quale fu estesa dovunque la istituzione nella nostra Toscana, non v'è stato un Comune rurale nel quale siasi potuto segnalare un numero di Contadini che

abbiano prestato servizio di guardia Nazionale con volontà e zelo. I Consigli di disciplina hanno riboccato di condanne a loro carico, e le prigioni sono state conseguentemente dai soli contadini popolate, e la carcere sofferta non li ha neppure indotti a mutare pensiero, in quanto sia nata che volentieri soffrirebbero un giorno di carcere, piuttosto che prestare due ore di servizio.

Gli altri difetti principali che rendono languida ed inefficace nella sua applicazione la Legge organica 4 Marzo 1848, si riassumono a nostro avviso nei seguenti:

1. Nessuna facoltà accordata al Capo del Corpo, se si eccettua quella minima concessagli dall'art. 73 della Legge, consistente nell'infliggere una Guardia fuori di turno a quei sott' Ufficiale, Caporale o Milite Nazionale che abbia mancato per la prima volta al servizio.

2. Soverchia competenza attribuita al Consiglio di Disciplina, che con spreco di tempo e con inutili spese giudica di tutte le trasgressioni che si commettono dagli Ufficiali, Sott' Ufficiali, Caporali e Militi, se si eccettua la competenza attribuita al Capo del Corpo, e delineata nell'articolo precedente.

3. Eccessiva lunghezza nella procedura e soverchie garanzie accordate a coloro che sono stati soggetto di qualche condanna del Consiglio di Disciplina, ed inutile dispendio nelle citazioni a comparire e successive notificazioni di sentenze, ritenuto l'obbligo nel Consiglio di servirsi per queste e quelle dei Cursori dei Giudici di Mandamento, ossia presso di noi delle Preture.

La facoltà concessa al Capo del Corpo, e di cui è parola nel primo degli articoli sopra enunciati, diviene bene spesso inefficace specialmente se cade sopra l'individuo avverso all'Istituzione, e che sa di potersi quindi valere di tutti i diritti che la Legge gli accorda per portare all'infinito l'espiazione di tutte le pene conseguenziali. Ed in fatti il sott' Ufficiale, Caporale o Milite Comunale, al quale per la prima mancanza al servizio viene inflitta dal Capo del Corpo una Guardia fuori di turno, si rende mancante anche a questo, e conseguentemente viene, dopo un breve spazio di tempo, tradotto davanti il Consiglio di disciplina, per rispondere di tale seconda mancanza al servizio. Se egli vuole allungare maggiormente non si presenta alla seduta, quantunque a quello legalmente citato, e frattanto vien condannato in contumacia. Alla sentenza contumaciale si oppone anco entro i termini dalla Legge voluti, e così l'affare viene nuovamente portato all'Udienzo (che certo non potrà aver luogo il giorno dopo) e non comparendo neppur questa volta, viene dichiarato definitiva la prima sentenza a di lui carico. Ma l'imputato dopo questa lungaggine ha un altro

rimedio a suo prò, il Ricorso in Cassazione, e a questo da luogo nel debito tempo e modo, e così passa tranquillo sei o sette mesi dalla prima mancanza, non senza nutrir la speranza di poter anco rimanere impunito.

Quando i Cittadini, come Guardie Nazionali, sono sotto le armi divengon soldati, e come tali dovrebbero esser trattati, e se pure la disciplina militare deve esser per quelli mitigata d'alquanto, dovrebbero eziandio esser ristrette le garanzie eccessive che la Legge attuale loro accorda.

Ad eliminare adunque in parte gli inconvenienti di sopra notati, che divengono un mezzo potentissimo a distruggere quasi tutta l'autorità ed il prestigio di cui debbono essere circondati i Capi della Guardia Nazionale, ci facciamo frattanto a proporre

1. Si attribuisca maggior facoltà al Capo del Corpo e come egli, ai termini dell'Art. 73 della Legge, punisce la prima mancanza ad un servizio nei sott'Uffiziali, Caporali e Militi Nazionali colla condanna ad un servizio fuori turno (quale condanna dovrebbe essere esercibile anco a danno degli Uffiziali suoi dipendenti) punisca anco la seconda mancanza nei sopra notati, compresi anco gli Uffiziali, colla condanna alla prigione non maggiore di 24 ore, senza esser costretto a rinviare il colpevole ad un Tribunale superiore, e ciò in modificazione del N. 1 dell'Art. 79 della Legge. D'altronde il Capo del Corpo è quello nel quale i componenti la Guardia Nazionale del Comune ripongono la loro illimitata fiducia, perchè sono essi che di quell'ufficio e grado lo hanno stimato degno, e col loro voto ne lo hanno insignito; per conseguenza non può mai supporsi che esso abbia a varcare i limiti del giusto e dell'onesto nello applicare le pene, di cui i suoi dipendenti si rendon passibili.

2. Si attribuisca inoltre al Capo del Corpo la facoltà di punire colla prigione fino a Ore 12, o con la multa fino a L. 10. quell'Uffiziale, Sott'Uffiziale, Caporale e milite Comunale che manchi una sol volta agli Esercizi Militari, o alla Teoria a tavolino, regolarmente comandati, senza aver ottenuto il permesso dal suo Capitano, o il certificato d'idoneità, e ciò in modificazione del Decreto Reale de'16 settembre 1848.

3. Queste facoltà siano esercibili per parte del Capo del Corpo fino a due volte dentro l'anno a carico dal medesimo individuo, e si attribuisca per la terza mancanza di ugual genere e successive, la competenza ad un Consiglio di Corpo, come Tribunale primario, che giudichi le cause sempre in seduta pubblica, a modo dei Giudici di Mandamento, colla composizione seguente, e prendendo di mira le trasgressioni di cui in appresso.

2

4 Il Consiglio di Corpo dovrebbe essere composto di cinque membri, dei quali uno dovrebbe assumere le funzioni di Segretario, senza presenza di Pubblico Ministero di sorta e con le variauti seguenti, secondo che sia di Legione, di Battaglione, o di Compagnie isolate di Campagna,

Il consiglio di Corpo di Legione si comporrà di

1 Colonnello Presidente che potrà delegare in sua vece uno dei Maggiori suoi dipendenti.

1 Capitano, Luogotenente, e sotto Tenente a turno bimestrale, finchè si esaurisca il Ruolo.

1 Sergente a turno come sopra

1 Caporale come sopra

1 Milite come sopra

Il Consiglio di Corpo di Battaglione si comporrà di

1 Maggiore Presidente che potrà delegare in sua vece uno dei Capitani suoi dipendenti

1 Luogotenente o sotto Tenente a turno bimestrale, finchè sia esaurito il Ruolo di essi.

1 Sergente come sopra

1 Caporale come sopra

1 Milite come sopra

Il Consiglio di Corpo di Compagnie isolate non riunite in Battaglione si comporrà di

1 Capitano Comandante Presidente

1 Luogotenente o 1 Tenente a turno bimestrale finchè sia esaurito il Ruolo di essi

1 Sergente come sopra

1 Caporale come sopra

1 Milite come sopra.

5 Al Consiglio di Corpo, dovrebbero essere deferite le trasgressioni commesse dagli Ufiziali, sott' Ufiziali, Caporali e Militi nella sfera della competenza di che in appresso, eccettuata quella superiormente attribuita al Capo del Corpo.

La competenza adunque del Consiglio di Corpo dovrebbe, a nostro avviso, consistere nel giudicare le trasgressioni contemplate

1 Negli art 75 76 e 78 della Legge organica

2 Nei n. 1 e 5 dell' Art 77

3 Nei n 1 e 2 dell' Art 79, eccettuate quelle come sopra attribuite alla competenza del Capo del Corpo

4. Nell' Art 2 del Regio Decreto 16 Settembre 1848 in quanto sfuggano alle attribuzioni sopra concesse al Capo del Corpo.

6 Il Consiglio di Corpo, siccome Tribunale creato all' oggetto

di rendere più spedita l'azione penale, fra la competenza del Capo del Corpo e quella del Consiglio di Disciplina, dovrebbe giudicare inappellabilmente, se trattisi di Sentenze in contraddittorio, tanto che non dovrebbe essere accordato al condannato il diritto d'interporre ricorso al Tribunale superiore di Cassazione di cui sarà parlato in appresso. Se giudicherà in contumacia sia accordato soltanto al condannato il rimedio dell'opposizione da farsi avanti il Presidente del Consiglio stesso, entro un giorno dalla notificazione della Sentenza. Se non vi è opposizione la sentenza diverra eseguibile al pari di quella in contraddittorio Le sentenze del Consiglio di Corpo saranno pronunziate seduta stante, quindi notificate all'imputato, e dichiarate eseguibili un giorno dopo la loro notificazione, a cura del capo del Corpo, a cui dovranno esser passate tutte le carte relative.

Non è fuor di luogo qui di accennare che potrebbero ri-parmiarsi al Consiglio di Corpo una parte delle formalità che la Legge organica ha dichiarate essenziali pei Consigli di Disciplina, all'oggetto precipuo di affrettare il compimento dell'azione penale, e togliere anco ai giudici, che tutti non possono essere legali profondi, l'imbarazzo in cui talvolta quelle stesse formalità fatalmente li pongono. D'altronde la pubblicità dei Giudizi, l'ammissione dei testimoni, e la difesa da procurarsi col ministero di Avvocati o Procuratori, cose tutte che potrebbero mantenersi anco nel Consiglio di Corpo come nei Consigli di Disciplina, sono sufficienti a garantire l'imputato da ogni e qualunque sopruso.

Ciò detto passeremo a parlare della composizione e competenza dei Consigli di Disciplina e del Tribunale superiore di Cassazione.

II

Il Consiglio di Disciplina dovrebbe, a nostro avviso, essere unicamente composto secondo le norme stabilite nell'Articolo 78 della Legge 4 Marzo 1848, cioè di Battaglione soltanto. La Milizia di un Comune avente una o più Compagnie non riunite in Battaglione non dovrebbe aver diritto a verun Consiglio di Disciplina, e con tal mezzo si faciliterebbe la riunione delle Milizie rurali in Battaglioni Mandamentali, poichè gl'istessi aventi interesse la provocherebbero, per venire in possesso di quelle prerogative che la Legge accorderebbe soltanto ai Battaglioni.

È notorio che il Governo del Rè invitò non ha guari i Si-

gnori Prefetti a proporre la riunione di Battaglioni Mandamentali in quelle località ove fossero creduti necessari. A noi sembra che per ogni dove si presenti vivo questo bisogno per le seguenti ragioni. L'agglomerazione delle Guardie Nazionali di molti Comuni, specialmente nella Toscana nostra, produrrebbe il precipuo effetto di riunire sempre più gli animi, dando luogo a quella concordia e a quella fratellanza che sono in cima dei pensieri di tutti; indurrebbe un maggior rispetto alla Legge, coll'ingenerare quello spirito di corpo, di cui si gloriano tanto gli Eserciti regolari, infonderebbe anco nei renitenti l'amore alla nobile istituzione, mostrando tutti i Cittadini uniti in una sola famiglia, e toglierebbe alla perfine alle superiori Autorità della Milizia quella odiosità di cui restano necessariamente gravate nel proprio Paese, odiosità procedente da ciò, che, mentre esse procedono all'esecuzione dei loro doveri, condannando i trasgressori, eccitano, senza volerlo, contro le stesse degli odj, che si manifestano in mille forme o in mille circostanze, e vanno anco talvolta unite a ingiurie e minacce per parte dei più audaci, che vinti, o dai pregiudizi dei piccoli paesi, o dal malo animo, o dalla avversione loro alla istituzione, scambiano a bella posta nei superiori l'esecuzione di un dovere collo spirito di vendetta.

E continuando del Consiglio di Disciplina di Battaglione aggiungo che esso dovrebbe nella sua competenza limitarsi a giudicare

1. Delle trasgressioni contemplate nel paragrafo 3 dell'Art. 79, che dovrebbe essere esteso anco agli Uffiziali

2. Di quelle contemplate nei paragrafi 2 e 3 dell'art. 77 della Legge che dovrebbero essere estesi anco ai sott'Uffiziali, Caporali e Militi.

La competenza degli Articoli summentovati dovrebbe però, a nostro avviso, essere allargata onde porre questo Tribunale al di sopra del Consiglio di Corpo di cui abbiamo tenuto parola. E questa competenza dovrebbe giungere nelle trasgressioni sopra enunciate fino a tre giorni di prigione e in caso di recidiva fino a cinque.

In quanto al Consiglio di Disciplina preposto a giudicare gli Uffiziali superiori e di stato maggiore, opineremmo dovesse, riguardo alla composizione esser tenuto fermo quanto dispone l'art. 88, e quanto alla competenza però ciò che abbiamo per i Consigli di Battaglione più sopra proposto.

Dalle sentenze dei Consigli di Disciplina, emanate soltanto in contradittorio, dovrebbe essere accordato il ricorso al Tribunale Supremo di Cassazione, della cui composizione ora parleremo; da

quelle emanate in contumacia dovrebbero i pazienti avere il solo rimedio dell'opposizione da farsi avanti allo stesso Consiglio di Disciplina, nel termine di un giorno, dalla Notificazione delle Sentenze stesse.

Ora che, la Dio mercè, l'Italia è presso che tutta riunita in un sole Regno, per la fede del nostro Magnanimo Rè, e il valore dell'Esercito, e che si ha da sperare che presto scompariranno le autonomie parziali che tanto si lamentano in materia di legislazione e di Codice di Procedura, spariranno per conseguenza anche i Tribunali supremi di Cassazione di Firenze, di Napoli e di Milano, per fondersi in uno solo, ed esempio dell'unica Corte di Cassazione di Francia. Una volta ridotto ad un solo il Tribunale di Cassazione, ancorchè aumentato nel suo personale a seconda dei bisogni del nuovo Regno, i Ricorsi dalle sentenze Civili e Criminali dei Tribunali Ordinarj, estranei a quelli della Guardia Nazionale, sarebber già tanti, da ritenere senza fallo opera congrua l'esonerare quel Tribunale dal pronunziarsi sui ricorsi interposti dalle Guardie Nazionali, del Regno. Però saremmo d'opinione che in quelle Città del Regno, ove esiste un Gran Comando Militare, ivi esister pure dovesse un Tribunale di Cassazione della Guardia Nazionale, il quale dovrebbe, secondo che noi opiniamo, essere composto di sette giudici, compreso il Presidente, di un Relatore e di un Relatore aggiunto, di un Segretario e di un segretario aggiunto. L'Uffiziale superiore in grado nella Guardia Nazionale compresa nel territorio di ciascun Gran Comando, ne dovrebbe essere il Presidente e gli altri sei membri dovrebbero essere 3 Colonnelli e 3 Maggiori;, sempre appartenenti alla Guardia Nazionale compresa nella notata circoscrizione, e i più anziani nel grado, e a parità di anzianità i più adulti I Relatori e Segretari dovrebbero esser proposti dai Consigli Provinciali, compresi nel territorio indicato, con terne apposite, previo concerto fra essi, e quindi nominati dal Rè. A questi ultimi dovrebbe essere stanziata un annua provvisione a carico delle respettive Provincie formanti la circoscrizione degli attuali grandi Comandi Militari, come a carico di quelle dovrebbe pure posare l'indennità di traslocamento a vantaggio dei membri del Consiglio aventi domicilio fuori della sede del Tribunale di cui fanno parte.

Si rileverà forse in contrario a questo progetto, come le sentenze degli istessi Tribunali della Milizia regolare avendo il loro appello ai Tribunali supremi di Cassazione dello Stato, apparisca poco giusto che le Guardie Nazionali aver debbano Tribunali di Cassazione a loro speciali, con pericolo che meno siano garantiti i loro diritti dirimpetto alla giustizia. Ma vogliasi riflettere che i

Tribunali Militari hanno competenze estesissime, e che le sentenze loro possono estendersi a gravissime pene, mentre ristrette son le competenze dei Tribunali della Guardia Nazionale, e che il massimo della pena da Essi loro inflitta non può oltrepassare i cinque giorni di Carcere.

D'altronde le stesse Guardie Nazionali tutte è da credere che fossero maggiormente soddisfatte, ove il loro Tribunale supremo di Cassazione fosse composto degli istessi interessati, colla speciale tutela del Governo Superiore, tutela che verrebbe da Esso spiegata colla nomina dei Relatori, e Segretori, ossia Pubblici Ministeri e Cancellieri, come sopra è dichiarato. Arroge che mentre col mezzo che noi proponiamo non sarebbe distolta l'attenzione del Magistrato supremo di Cassazione Civile dalle gravi cure del suo speciale Ministero colle frivolezze da cui talvolta son mossi i Ricorsi della Milizia Cittadina, si otterrebbe l'intento, di non veder giacere sui banchi di quell Uffizio migliaja a migliaja di ricorsi di Guardie Nazionali, e segno da dovere infine provocare un qualche Regio Decreto d'Amnistia dei reati commessi, a danno sempre della disciplina della Milizia, spesse volte a scorno dei superiori che sono stati autori delle condanne dalla stessa Milizia meritate.

Questi nuovi Tribunali di Cassazione dovrebbero però trattare le cause totalmente secondo la procedura della Corte Suprema di Cassazione esistente nel Regno.

Delineati più specialmente i difetti che, a parer nostro, si riscontrano nella Legge 4 Marzo 1848, e proposti secondo il nostro avviso, i relativi rimedj, toccheremo delle questioni proposte dai signori Prefetti ai singoli Comandanti di Guardie Nazionali

E riguardo al titolo dell'economia poco o nulla avremo a dire se si rifletto agli strettissimi Bilanci che i nostri Comuni fanno per le spese delle respettive Guardie Nazionali. Pur nonostante se vorremo ottenere un risparmio non indifferente servirà che il Governo o il Parlamento dichieri abili a notificare le citazioni e le sentenze dei Consigli di Corpo, di Disciplina e del Tribunale di Cassazione, i Tamburini dei Battaglioni in luogo dei Cursori citazionieri addetti ai Tribunali Pretoriali, i quali assorbono una spesa non lieve. D'altronde i Tamburini vengono giornalmente stipendiati dal Comune, e spesso impiegando il loro tempo nell'esercizio di un mestiere ad essi particolare, lucrano una pensione che non ha sempre di fronte la correspettività del servizio pel quale sono stipendiati. I Cursori dei Tribunali che sono esclusivamente dipendenti dalle Autorità giudiziarie si trovano talvolta sopraccaricati di molte occupazioni, e non possono notificare gli atti della

Guardia Nazionale con quella sollecitudine che è reclamata dal bisogno di veder rispettata la Disciplina. I Tamburiol invece, come dipendenti dalle medesime autorità da cui rilevano, sono gli unici individui dai quali ci si possa ripromettere quella sollecitudine e premura che non sono state ottenute finora. Raggiungeremo perciò con questa misura, sollecitudine nella notificazione degli atti e risparmio non indifferente di spesa pei nostri Comuni.

Quanto al modo di alleggerire il servizio nei tempi normali abbiamo parlato laddove consigliammo di ammettere nel Controllo del servizio Ordinario, anche coloro che pagano Censo in una somma minore di quelle indicate nell' Art. 49 della Legge purchè persone oneste e specchiate, e legate da un certo termine di capitolazione

Quanto al terzo dei quesiti proposti cioè sulla distinzione che convenga stabilire fra le Guardie Nazionali dei Comuni urbani e quelle dei Comuni rurali, diremo che una tale distinzione emenerà più specialmente dai Regolamenti interni di servizio che ai termini dell'art. 63 della Legge debbono essere formulati dai Comandanti locali, decretati dai sindaci, e quindi approvati dai respettivi Prefetti. Basterà a nostro avviso lo stabilire che i signori Prefetti abbiano specialmente ad escludere dagli oneri della Guardie Nazionali dei Comuni rurali quello del servizio giornaliero, salvo però nei giorni di Mercato e Fiera e di maggiore concorso popolare, in quanto la Milizia rurale dovrebbe segnatamente essere impiegata nella tutela delle proprietà contro i furti dei prodotti campestri nei limiti del Territorio Comunitativo, e nelle operazioni in concorso o surrogazione della Truppa regolare.

E qui cade in acconcio di fare osservare che in quest' ultimo caso, quando cioè la Guardia è adoperata in operazioni in concorso della Truppa o dei Carabinieri Reali, si rende indispensabile che essa sia costantemente retribuita. La Legge non ammetterebbe che la Guardia fosse pagata altro che nel caso di servizi di Distaccamento. e di Corpi distaccati in servizio di guerra ma sonovi molti servizi precarj ai quali è chiamata, in ajuto dei RR. Carabinieri, che reclamano l'assenza dal Paese per più di 24 ore, ed in questi è giuoco forza retribuire i graduati o Militi, se pur vorremo continuare ad ottemperare alle richieste di Servizio. Quando il Milite esce dal proprio domicilio per una operazione vicina, per la quale impiega poche ore, sicchè non trovisi nel caso di spendere fuori pel suo sostentamento, non è giusto che sia retribuito: ma quando l'assenza oltrepassa le 12 ore, chi è che vuol negargli ciò che per giustizia gli si compete? Arroge che tutti i Militi non sono doviziosi, e può per conseguenza portare a questi dissesto lo

spender del proprio. Opiniamo pertanto che siano autorizzate le Prefetture a non fare difficoltà sugli stanziamenti delle competenze dovute e pagate dai respettivi Comuni alle Guardie Nazionali pel titolo summentovato. In alcune Prefetture (e per discretezza non accennerò in quali) è avvenuto che nelle osservazioni ai Rendiconti Comunitativi, si è fatto ostacolo all'ammissione di alcune competenze pagate alla Guardia Nazionale per servizi identici a quelli sopra menzionati, ed in una segnatamente si è voluto ridurre ad un solo giorno la competenza di 30 ore di servizio in concorso ai Carabinieri Reali, competenza che dal Comune fu, come doveva, pagata per due giorni, in quanto il secondo di incominciato di 6 ore si potea ritenere come compito. Sarebbe pertanto opera congrua che gli impiegati superiori delle Prefetture non giudicassero sempre le cose dalle poltrone che occupano, e si informassero bene prima di emettere un giudizio, che può talvolta riuscire a lor carico.

III

A raggiungere lo scopo propostoci collo scritto presente ci resta ora a parlare di due altri bisogni che si sono fatti sentire nello esercizio di ciò che si riferisce alla Guardia Nazionale Il primo riguarda l'Elezione dei Graduati della Guardia stessa. L'Art. 4 della Legge 27 Febbrajo 1859, è concepito in tali termini tassativi da esigere assolutamente che la metà almeno dei Militi iscritti sul Ruolo della Compagnia trovinsi costantemente presenti alla votazione finchè essa non sia compita. È perciò che molte elezioni di graduati non sono riuscite, e l'Autorità Superiore Amministrativa ha dovuto necessariamente ingerirsi in un diritto che spetta ai Militi stessi.

Si tolga la continua presenza dei Militi voluta dalla Legge, e si dia loro il diritto di poter depositare nell'urna la loro scheda senza che siavi bisogno che si trattengano alla chiama, nè alla successiva votazione altro che coloro che ne hanno la volontà. Vedremo in allora eseguirsi quasi tutte le Elezioni per parte dei Militi, e non ci troveremo allo sconcio di vedere nominati ai gradi individui che possono non avere la piena fiducia dei componenti le respettive Compagnie

Il secondo bisogno è quello dell'Uniforme Militare dei Militi Nazionali. Molto Guardie Nazionali, in specie dei Comuni rurali,

non hanno neppure il berretto, non che il Cappotto ed il rimanente della Divisa. E' questo un inconveniente che toglie quel fondamento di unità, quel prestigio, che nei Corpi Militari è tanto utile e necessario.

La Legge esige che ciascuno a proprie spese provvedasi del necessario uniforme, e ciò bene stà, ma nei Comuni rurali molti iscritti sul Controllo del Servizio Ordinario sono necessitati a trascurare l'esecuzione della Legge, perchè mancanti di mezzi per provvedersi tutto in una volta della Divisa. La Legge comanda che sian questi puniti come debitori di mancato servizio ogni qual volta si presentino sotto le armi senza divisa, ma colui che realmente non ha mezzi di fare quella spesa tutt'in un tratto, preferisce di andare in prigione, piuttosto che rovinar se e la sua famiglia col contrarre un debito, che in breve tempo non può soddisfare.

Ora, per ovviare a questo inconveniente che, ripetiamo, tende a distruggere gran parte della disciplina della Milizia Comunale, opiniammo che le Amministrazioni Comunali fossero obbligate a fornir l'Uniforme, col diritto in Esse di farsi rimborsare a tenui rate mensili. E per ottenere la garanzia di questo diritto di rimborso, occorrerebbe che la Legge dichiarasse obbligato solidalmente il Padre col Figlio di Famiglia cui fosse stato consegnato l'Uniforme. E' bensì vero che per il gius Comune il Padre non è tenuto a soddisfare le obbligazioni del Figlio, ma trattandosi di cosa che riflette ad una istituzione dello stato sulla quale in parte poggia l'edifizio dello stato medesimo, si potrebbe agevolmente sacrificare al riguardo, questa parte dei dettami del Diritto Comune.

Non mi resta ora a dire che degli Ispettorati della Guardia Nazionale.

La Legge organica de' 4 Marzo 1848 che abbiamo preso ad esaminare, non contiene veruna disposizione che riguardi gl'Ispettorati della Guardia Nazionale, ma una recente Legge del Governo d'Italia crea detti Ispettorati per ogni Provincia, e ne consiglia la istallazione ai Consigli Provinciali, facendone pesare le spese a carico dei loro Bilanci.

Noi non intendiamo di entrare nel merito della istituzione di tali Ispettorati, nè di analizzarne tampoco le attribuzioni indicate nel Regolamento all'uopo redatto, in quanto chè essendo questa una istituzione nuova, che non ha fatto finora prova fra noi, non possiamo preconizzare se potrà rispondere ai bisogni, al soddisfacimento dei quali ha inteso crearla il Governo. Diremo però che Ispettorati creati ciascuno nella cerchia ristretta delle attuali Provincie, onereranno non poco il Bilancio di esse, senza forse raggiungere lo intento proposto, e senza che l'Ispettore e il suo per-

sonale d'uffizio abbiano di chè occuparsi durante l'annata economica. Noi non siamo contrarj all'istituzione degli Ispettorati, perchè da questi anzi ci ripromettiamo unità ed eguaglianza negli ordini, nei Regolamenti, nel Servizio delle Guardie Nazionali; ma a risparmio d'inutili spese vorremmo per altro che in tutta Italia fossero creati sei o sette Ispettorati, e questi istallati nelle Città di prim'ordine, e ad esempio in quelle che sono attualmente sedi dei grandi Comandi Militari, avendo sotto i loro ordini tutte le Guardie Nazionali comprese nella circoscrizione dei Gran Comandi medesimi, e che al trattamento di quelli sopperissero, tutte le Provincie in essi comprese, nella misura che più sorebbe congruo di adottare. Questi Ispettorati poi dovrebbero dipendere da un Ispettorato generale, che mantenuto a carico dello Stato nella Capitale del Regno, dovrebbe tenere le redini della Istituzione, imprimendo ad essa quel moto uniforme, il cui difetto la rende vana e non rispettata.

Riassumendo il fin qui detto stringiamo nei seguenti articoli numerati le opinioni nostre sulla riforma delle Leggi 4 Marzo 1848, 16 Settembre 1848 e 27 Febbrajo 1859 sulla Guardia Nazionale del Regno, a maggior intelligenza di quanto abbiamo più diffusamente nel presente scritto sviluppato.

1. Abrogazione dell' Art. 19 della Legge 4 Marzo 1848, in quanto riguarda la troppo estesa facoltà concessa al Consiglio di Ricognizione nell'ammissione od esclusione dal Controllo del Servizio Ordinario.

2. Inclusione nel Controllo del Servizio Ordinario dei paganti minime tasse o Censo, e dei non paganti veruna tassa, purchè giovani onesti e spacchiati, e purchè questi ultimi ne facciano speciale domanda, e restino legati da un certo termine di capitolazione che potrebbe non essere minore di cinque anni.

3. Facoltà ai Coloni di iscriversi nel Controllo del Servizio ordinario nei Comuni rurali.

4. Composizione del Consiglio di Ricognizione di individui appartenenti al Controllo del Servizio ordinario, sotto la Presidenza del Sindaco, ed esclusi i Consiglieri e Priori Comunali pro tempore.

5. Facoltà al Capo del Corpo.

a. Di estendere la competenza dell'Art. 73 anche a danno degli Uffiziali.

b. Di punire la seconda mancanza al Servizio negli Uffiziali, Sott'Uffiziali, Caporali e Militi colla condanna alla prigione non maggiore di 24 ore.

c. Di punire colla prigione fino a ora 12, o colla multa fino

a L. 10 quell' Ufficiale, sott' Ufficiale, Caporale o Milite che manchi una sol volta agli Esercizi militari, o Teoria a tavolino regolarmente comandati, senza aver ottenuto il permesso speciale, o il certificato d'idoneità dal proprio Capitano.

d Di esercitare le facoltà sopra descritta fino a due volte dentro l'anno a carico del medesimo individuo.

6. Creazione di un Consiglio di Corpo colle varianti notate nella presente memoria, secondo che sia di Legione, di Battaglione o di Compagnie isolate.

7. Facoltà al Consiglio di Corpo di giudicare le trasgressioni contemplate.

a. Negli Art. 75. 78. e 78 della Legge 4 Marzo 1848.

b Nei n. 4 e 5 dell' Art. 77 della Legge suddetta.

c. Nei n. 1 a 2 dell' Art. 79 della detta Legge, eccettuate quelle come sopra attribuite alla competenza del Capo del Corpo.

d Nell' Art. 2 del R. Decreto 16 Settembre 1848, in quanto sfuggano alle attribuzioni sopra concesse al Capo del Corpo.

8. Dalle sentenze in contradittorio del Consiglio di Corpo non potrà essere accordato al condannato il Ricorso al Tribunale Supremo di Cassazione. Dalle sentenze contumaciali sarà accordato il rimedio dell' opposizione da farsi avanti il presidente entro un giorno dalla notificazione di esse. Se non vi sarà opposizione, la sentenza sarà eseguibile al pari di quella in contradittorio.

9. I Consigli di Disciplina saranno di Battaglione soltanto, secondo la composizione tracciata dall' Art. 87 della Legge 4 Marzo 1848.

10. Il Consiglio di Disciplina si limiterà a giudicare:

a. Delle trasgressioni contemplate nel N. 3 dell' Art. 79 della Legge suddetta, che dovrebbe essere esteso anche agli Ufficiali.

b. Di quelle contemplate nei N. 2 e 3 dell' Art. 77 della detta Legge, che dovrebbero essere estesi anco ai Sott' Ufficiali, Caporali e Militi.

La competenza sopra enunciata però dovrebbe essere allargata, ed estendersi fino a tre giorni, e in caso di recidiva fino a cinque giorni di prigione.

11 Dalle sentenze del Consiglio di Disciplina emanate in contradittorio dovrebbe essere accordato il ricorso al Tribunale Supremo di Cassazione.

Da quelle emanate in contumacia il solo rimedio dell' opposizione nei limiti di quella concessa pel Consiglio di Corpo.

12 Creazione di N. 7 Tribunali Supremi di Cassazione con sede nelle Città ove oggi esistono i Grandi Comandi Militari, a composti degli interessati come più e meglio è descritto nella pro-

sente Memoria, con Relatori e Segretari nominati dal Governo sulla proposta dei Consigli Provinciali, e stipendiati a carico delle rispettive casse Provinciali comprese nel perimetro dei Grandi Comandi medesimi.

43. Abilitazione dei Tamburini della Guardia Nazionale a notificare legalmente agli imputati e condannati le citazioni e Sentenze dei Consigli di Corpo, di Disciplina e dei Tribunale Supremo di Cassazione, in luogo e vece dei Cursori dei Tribunali Pretoriali.

44. Esenzione dal servizio giornaliero delle Guardie Nazionali dei Comuni rurali, salvo nei giorni di Mercato, Fiera, e di straordinario concorso popolare, per stabilire così una distinzione fra queste e quelle dei Comuni urbani.

45. Assegnazione di competenze ai Graduati e Militi chiamati in servizio in concorso o surrogazione della Truppa o dei Carabinieri Reali, quando il detto servizio oltrepassi la durata delle 12 ore.

46. Diritto ai Graduati e Militi di potere, nelle Elezioni ai gradi, depositare la loro scheda nell'urna, senza che siavi d'uopo della continua loro presenza alla chiama e al successivo squittinio.

47. Obbligo nei Comuni del Regno di fornire l'Uniforme completo ai Militi Nazionali che non possono di per loro procurarselo, con diritto di rivalersi del prezzo a tenui rate mensili, con apposita cartella e privilegio del braccio regio come per tutte le altre tasse Governative e Comunali. A questo debito dovrà esser tenuto solidale il Padre col Figlio di Famiglia.

48. Istituzione di N. 7 Ispettorati della Guardia Nazionale nelle Città sedi dei Sette Gran Comandi Militari oggi esistenti, avendo sotto i loro ordini tutte le Guardie Nazionali comprese nelle circoscrizioni dei gran Comandi medesimi, il cui trattamento sia a carico delle Province comprese nelle circoscrizioni medesime, nella misura che verrà dal Governo all'uopo stabilita.

49. Conservazione del grande Ispettorato centrale con sede nella Capitale del Regno, e a cui sia affidata l'alta direzione di tutti i già notati Ispettorati parziali, e il cui trattamento sia a carico della Cassa dello Stato.

Con queste modificazioni ed innovazioni che io propongo d'indurre alla Legge che attualmente regola la Guardia Nazionale del Regno, se mal non mi appongo, verrebbe dato all'Istituzione quell'alito animatore, quel soffio d'esistenza che le è mancato fin qui, almeno nella Provincia della Toscana, ove, diciamolo pur francamente, l'istituzione della Guardia Nazionale ha avuto una vita languida tanto da doversi considerare quale un pallido ornamento, un giuoco, dirò così, delle nostre costituzionali libertà, piuttostochè un istituzione seria, il palladio delle libertà medesime.

E di vero (parlo della Guardia Nazionale della Toscana, e specialmente di quella dei Comuni rurali) in quali delle Comunità nostre prospera ella? In quali è ella riguardata come una seria istituzione dello Stato? Rifiuti continui alle prescrizioni della Legge e dei Regolamenti, e agli ordini dei Comandanti, però nessuna disciplina, nessuna militare istruzione, però un diluvio di sentenze dei Tribunali Disciplinari, che hanno colpito e colpiscono un numero grande di militi, ma senza frutto, sia per la facoltà troppo amplamente concessa di potersi appellare da sentenze condannanti a pene lievissime, sia per la complicanza indotta nella forma dei Giudizi dei Tribunali medesimi, la quale è causa che alla Suprema Corte di Cassazione sia agevole trovar ragione di cassare le sentenze proferite, sia per la lungaggine con la quale sono condotti i giudizi degli odierni Tribunali di Disciplina, lungaggine, che necessariamente refluendo sopra l'esecuzione delle sentenze da essi loro pronunziate, fa sì che niuno le tema, e che non sia tenuta in quel conto e in quel rispetto che si merita una sì grave ed importante istituzione, quale si è appunto quella nostra della Guardia Nazionale del Regno. Una milizia poi che non abbia neppur l'ombra d'una adattato militare istruzione a chè serve ella mai? A tirarsi addosso il ridicolo delle riguardanti popolazioni. Ed è forza pure persuadersi essere impossibile cosa compartire istruzione militare ai cittadini che compongono la Guardia Nazionale, se a quelli è data facoltà di mancare, quasi direi, impunemente alle esercitazioni ed ai servizi ordinati all'oggetto d'istruirsi, e d'acquistare quella disciplina di corpo, che è indispensabile a rendere accettevoli e rispettate le armi in braccio dei Cittadini. Al quale scopo saranno per giovare grandemente o maggiormente, la riunione delle Milizie rurali in Battaglioni Mandamentali, e la Istallazione degli Ispettorati, subordinati all'Ispettorato generale della Guardia Nazionale di tutto il Regno avente sede nella Capitale: porocchè niente più giovi che la uniformità negli ordini e nelle azioni a dar rigoglio di vita alla nostra istitu-

zione, e a farla tenere in qual concetto che realmente le si compete.

In Toscana la Guardia Nazionale risente del difetto della sue origine. Chi governava la Toscana nel 1859 e 60 non si mostrò tenero della istituzione della medesima. Imperiosamente richiesta dalle popolazioni la fu concessa, ma tale che avesse in se i germi della propria impotenza, però nei Comuni rurali della Toscana fu la Guardia Nazionale avuta in conto di una istituzione per celia, di una istituzione creata a bella posta per soddisfare unicamente alle ambizioni di alcuni liberali. Ma la Guardia Nazionale non è vivaddio e non deve essere un trastullo, bensì la guarentigia e la tutela delle nostre costituzionali istituzioni. Devono adunque le popolazioni aver argomento a giudicarla ed apprezzarla come tale, e a quest'intento credo soddisfacciano appunto le proposte da me svolte in questo scritto, che al Parlamento Italiano ed al Governo del Rè io raccomando sinceramente con preghiera di attuarle, quando le giudichino atte a sopperire realmente ai bisogni generali di una delle più importanti Istituzioni dello Stato.

FRANCESCO PECORI GIRALDI

Borgo S. Lorenzo 18 Marzo 1864.